

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO - *Al Ministro dei lavori pubblici* – Per sapere.

Premesso che:

con deliberazione n. 187 in data 13.09.2011, e atti successivi la Giunta provinciale di Cuneo disponeva per la dismissione ai Comuni di Bagnolo Piemonte, Barolo, Carrù, Casteldelfino, Cavallerleone, Ceva, Magliano Alpi, Montà, Montanera, Racconigi, Rossana, Sale Langhe, Venasca, Villafalletto di tratti di viabilità per quasi 40 Km;

a detta deliberazione seguiva opposizione dei comuni interessati ai sensi di legge sia per la ritenuta sussistenza, nell'atto, di diversi vizi, inerenti gli aspetti motivazionali e procedimentali, sia per la situazione di evidente dissesto e pericolosità di molte tratte in dismissione;

i Comuni evidenziavano inoltre che le norme regionali piemontesi prevedevano una approfondita fase di concertazione tra gli enti interessati, che nel caso concreto non era stata attuata;

la Provincia di Cuneo rendeva evidente nei suoi comportamenti la assoluta mancanza di volontà di raggiungere intese istituzionali ovvero di voler riconsiderare le proprie posizioni;

la Regione Piemonte, Direzione trasporti, settore viabilità e sicurezza stradale, nel gennaio 2013, evidenziava ai Comuni interessati che, in base alla Legge Regionale essendo trascorso il termine assegnato per addivenire a intese tra gli enti, e non essendo pervenute da parte degli stessi notizie in merito, si sarebbe proceduto da parte del Settore secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge regionale n. 86/1996;

sulla base delle denunce dei Comuni interessati risulterebbe evidente la non idoneità dei tronchi stradali oggetto di dismissione, per rilevante necessità di interventi di adeguamento, mentre invece risulta del tutto evidente che i beni oggetto di passaggio di competenza, dovrebbero essere idonei all'uso;

il 28 febbraio 2013 la regione Piemonte pubblicava il decreto di classificazione;

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 in data 27 settembre 2013, la Provincia di Cuneo trasferiva al patrimonio del Comune il demanio stradale in questione e conseguentemente la Provincia di Cuneo convocava i comuni interessati per la consegna dei tratti stradali;

ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - :

“4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.

6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4”.

quali iniziative intenda porre in atto,

in considerazione di quanto esposto in premessa, per verificare se la procedura prevista sia stata rispettata, e se non intenda il Ministero dei lavori pubblici sollecitare l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ad una attenzione puntuale anche per evitare che la mancata gestione delle strade in oggetto possa essere causa di mancata sicurezza per i cittadini .

( 23.10.2013)

